



C.U.B.-S.A.L.L.C.A.

Credito e Assicurazioni

Statuto

*(aggiornato in base alle modifiche apportate
dal 5° Congresso Nazionale
svoltosi a Torino il 16-17 gennaio 2015)*

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la C.U.B.-S.A.L.L.C.A. (Credito e Assicurazioni) con sede legale a Milano, in Viale Lombardia 20, e sede operativa a Torino, in Corso Marconi 34, che aderisce alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.).

S.A.L.L.C.A. (Sindacato Autorganizzato delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Credito e delle Assicurazioni).

Art. 2 - Principi Generali

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) è un sindacato fondato sui principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, autonomia, pacifici ed ecologici.

I caratteri essenziali della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) sono:

- un sindacato fortemente radicato nel sociale, che fonda la sua azione sulla contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società;
- un sindacato che raccoglie in un progetto organico, fondato su principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale le aspirazioni, i bisogni, le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società;
- un sindacato che assume nella sua pratica politica la differenza sessuale superando la separatezza dei mondi della produzione e della riproduzione femminile, la supremazia dell'uno sull'altro, attribuendo valore economico al lavoro riproduttivo;
- un sindacato capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, realizzare effettive pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;
- un sindacato capace di porre sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri (intra ed extracomunitari) per garantire a tutti eguali diritti;
- un sindacato che fa propria la battaglia dei soggetti deboli, socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale;
- un sindacato autonomo dai partiti, dai padroni e dallo stato. Autonomia che va realizzata attraverso forti contenuti progettuali, contrastando ogni subalternità politica e culturale attraverso un saldo riferimento ai valori di uguaglianza e solidarietà storicamente espressi dal movimento operaio;
- un sindacato che si batte contro la precarietà nel settore e nell'intero mondo del lavoro, contro la disoccupazione, per consistenti riduzioni di orario e per la redistribuzione fra tutti del lavoro esistente e necessario;
- un sindacato democratico in cui i lavoratori continuo nelle decisioni, che sia vicino ai luoghi di lavoro, organizzato su base federativa per evitare che i centri decisionali nazionali prevarichino le istanze di base e periferiche del sindacato;
- un sindacato che opera per un ambiente vivibile dentro e fuori i luoghi di lavoro, contro il degrado ambientale e sociale; impegnato per una riconversione ecologica della produzione e dell'economia e per affermare un modello di sviluppo diverso dall'attuale;
- un sindacato impegnato sul terreno di un nuovo internazionalismo che superi i "vecchi blocchi" economici e militari e che affermi una nuova fase di pace e disarmo, anche attraverso la riconversione dell'industria bellica. Senza una vera giustizia ed uguaglianza fra i popoli la pace sarà sempre in pericolo;
- un sindacato a fianco dei lavoratori in tutto il mondo e dei popoli in lotta per l'autodeterminazione.

Art. 3 - Scopo

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) organizza, rappresenta e tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti e non, che operano nel campo delle attività creditizie, finanziarie, parabancarie, assicurative, di riscossione tributi, in Banca Centrale e negli altri organismi di vigilanza del settore, nonché nelle attività ad esse ordinate e funzionali.

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) intende tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi di natura sindacale di queste lavoratrici e lavoratori, anche nei casi in cui i loro rapporti

di lavoro si collochino al di fuori dell'area contrattuale prevista dai CCNL del Credito e delle Assicurazioni.

In particolare la CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni):

- stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro con le controparti;
- studia ed elabora le linee per la soluzione dei problemi economici e sociali;
- opera affinché si rafforzi il controllo dei lavoratori sulle procedure di assunzione, sulla formazione professionale (tempi, contenuti, modalità di fruizione), sugli enti/organismi dedicati alla loro tutela previdenziale ed assistenziale;
- promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo delle proprie strutture organizzative e di rappresentanza sindacale in ogni ambiente di lavoro;
- promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- promuove, aderisce, sostiene ogni iniziativa, anche di carattere associativo, ritenuta utile alla tutela ed al rafforzamento dei diritti e delle condizioni normative e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;
- esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni.

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni forza politica, dal padronato e dai governi.

Art. 4 - Organi

La CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) si articola a livello nazionale, regionale e provinciale e su possibili coordinamenti territoriali, aziendali e di gruppo, la cui costituzione e le cui funzioni vengono decise dalla Segreteria Nazionale e approvate dal Comitato Direttivo

Le Federazioni Regionali e Provinciali, nei limiti previsti da questo Statuto, godono di piena autonomia politica, organizzativa e finanziaria. La loro costituzione (ed eventualmente il loro scioglimento) vengono decise dalla Segreteria Nazionale e approvate dal Comitato Direttivo Nazionale con maggioranza dei due/terzi dei presenti.

Le Federazioni Regionali e Provinciali possono decidere di affidare la propria gestione finanziaria all'istanza nazionale. Tale opzione può essere revocata in ogni momento dal Direttivo Regionale e Provinciale con effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

A livello nazionale, regionale e provinciale gli organismi sono:

- il Congresso
- il Comitato Direttivo
- la Segreteria

A livello nazionale è altresì prevista la figura del Tesoriere.

Per quanto concerne le Federazioni Regionali/Provinciali (che non abbiano a monte deciso di affidare la propria gestione finanziaria all'istanza nazionale) l'attribuzione formale di tale incarico ad uno dei componenti della segreteria (o del comitato direttivo) è invece facoltativa.

Le deliberazioni degli organismi sono valide qualora si realizzi la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto.

Le decisioni vengono assunte, salvo quanto diversamente stabilito, a maggioranza semplice. La "presenza" necessaria a rendere valide le deliberazioni degli organismi (50%+1 degli aventi diritto) ed a concorrere a formare la maggioranza (semplice o qualificata) utile ad assumere le decisioni può essere assicurata anche attraverso modalità di comunicazione a distanza (quali Skype, video/call conference, ecc..).

Al momento del loro insediamento, il Segretario generale dell'organizzazione deve essere un lavoratore in attività mentre i Comitati Direttivi e le Segreterie devono essere composti/e per almeno due terzi da lavoratori in attività.

Art. 5 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni 3 anni su iniziativa e con modalità regolamentari decise dalla Segreteria ed approvate dal Comitato Direttivo. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta dalla Segreteria o dal Comitato Direttivo (entrambi a maggioranza di 2/3), nonché da 3 Federazioni Regionali o Provinciali.

L'ordine del giorno del congresso e i temi di discussione, delineati nella relazione del Segretario Generale uscente, devono essere portati a conoscenza di tutti gli iscritti non più tardi di un mese prima della data di convocazione.

Art. 6 - Il Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 70 componenti ed è l'organo deliberante della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) tra un congresso e l'altro.

Il Comitato Direttivo provvede a:

- definire gli indirizzi generali, sindacali e organizzativi della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni);
- stabilire, di concerto con la Segreteria, le modalità di convocazione del Congresso ed il relativo regolamento;
- fissare le norme sul tesseramento.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria almeno tre volte l'anno. In via straordinaria può essere convocato da una richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo.

I membri del Direttivo vengono eletti dal Congresso che, contestualmente, fissa il numero massimo di possibili cooptazioni che, nel triennio, potranno essere decise dalla Segreteria per tenere conto dell'evoluzione territoriale ed aziendale dell'organizzazione e che dovranno comunque essere ratificate in occasione del primo Comitato Direttivo successivo.

Il Direttivo decide sulle richieste di adesione collettiva alla CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) da parte di altre associazioni o organizzazioni sindacali del settore, nonché sull'adesione o sulla separazione da una confederazione sindacale della stessa CUB-SALLCA.

Quest'ultima decisione deve peraltro essere assunta con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e ratificata da un Congresso straordinario appositamente convocato entro il più breve tempo possibile.

Art. 7 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale viene eletta dal Comitato Direttivo tra i propri componenti ed è composta da un Segretario Generale e da un numero di Segretari fissato dal Comitato Direttivo.

La Segreteria rappresenta la CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri.

Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale. Il Segretario Generale coordina e promuove l'attività della Segreteria.

La carica di Segretario Generale, a livello nazionale, non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

La Segreteria della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) prende le iniziative e le misure necessarie ad assicurare la normale attività CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) e il suo funzionamento in armonia con le decisioni degli organi deliberanti e traduce in indirizzi operativi le politiche generali, contrattuali, organizzative e amministrative fissate dal Comitato Direttivo.

A tal fine, la Segreteria Nazionale può attribuire (esclusivamente a membri del Direttivo Nazionale) incarichi di lavoro (di carattere nazionale o relativi a specifiche aree territoriali) che possono riguardare, ad esempio:

- grandi gruppi bancari ed assicurativi;
- salute e sicurezza dei lavoratori;
- servizi ed assistenza agli iscritti;
- consulenza legale;
- rapporti internazionali e con i movimenti.

Art. 8 - Il Tesoriere Nazionale

Nel corso della prima riunione dopo il suo insediamento, la Segreteria Nazionale nomina un Tesoriere, individuandolo tra i membri del Comitato Direttivo Nazionale.

L'incarico può essere revocato con decisione motivata e voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti della Segreteria.

Nei periodi di eventuale vacanza dell'incarico le funzioni del Tesoriere sono assunte protempore da un componente della Segreteria Nazionale.

Il Tesoriere è responsabile della corretta e trasparente gestione finanziaria della CUB-SALLCA ed opera nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Segreteria.

In particolare:

- viene coinvolto in ogni decisione che ha un impatto economico significativo sulle risorse dell'organizzazione;
- redige i bilanci consuntivi e preventivi a livello nazionale e di singola federazione regionale/provinciale con più di 300 iscritti (in concorso con l'eventuale tesoriere locale) e li presenta per l'approvazione alla Segreteria competente entro 60 giorni dalla chiusura di un esercizio;
- segue l'andamento dei conti delle altre federazioni e dei fondi cassa;
- predispone un rendiconto dell'andamento finanziario dell'organizzazione in corso d'anno che deve essere discusso dalla Segreteria Nazionale entro il mese di Luglio.

Al Tesoriere spetta il potere di firma su tutti i rapporti bancari intestati alla CUB-SALLCA, sia a livello nazionale che di singola Federazione, disgiuntamente con uno o più membri della segreteria competente (o con eventuali tesorieri locali).

Per ragioni operative, tale regola può essere derogata con atto formale approvato dalla Segreteria Nazionale.

Art. 9 - Incompatibilità

Le cariche esecutive a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e di coordinamento di strutture Aziendali, di Gruppo o Territoriali, sono incompatibili con incarichi pubblici elettivi o amministrativi e/o incarichi esecutivi di Partito a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Eventuali deroghe potranno essere concesse dalle Segreterie competenti territorialmente per incarichi a livello Circoscrizionale o relativi a Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Art. 10 - Diritti degli iscritti

I lavoratori iscritti alla CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'elezione degli organismi dirigenti e alla formazione delle deliberazioni della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni);
- essere periodicamente informati dell'attività politica e organizzativa della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni);
- contribuire all'elaborazione delle scelte e nell'assunzione delle decisioni a tutti i livelli a partire dal livello aziendale;
- essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nella CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) in merito ai temi di volta in volta in discussione, attraverso appositi strumenti;
- partecipare alle riunioni sindacali,
- partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale.

Art. 11 - Diritti dei lavoratori

La CUB-S.A.L.L.C.A. (Credito e Assicurazioni):

- opera affinché ai lavoratori sia riconosciuto il diritto di eleggere, con voto segreto e regole democratiche su base proporzionale, i propri Rappresentanti Sindacali cui deve essere riconosciuta, ai vari livelli, la piena titolarità della contrattazione;
- nonostante l'attuale antidemocratico quadro di regole legislative e di settore, si impegna autonomamente, ogni qualvolta risulti possibile, a nominare come propri rappresentanti sindacali aziendali solo delegati eletti dai lavoratori;
- si batte affinché ai lavoratori siano riconosciuti il diritto di decidere democraticamente sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi sindacali e sulla nomina delle delegazioni trattanti.

Art. 12 - Patrimonio

Le entrate ordinarie della CUB-S.A.L.L.C.A. (Credito e Assicurazioni) sono costituite dalla contribuzione volontaria dei lavoratori: ciò avviene attraverso il pagamento della quota associativa e tramite versamenti aggiuntivi o sottoscrizioni.

I contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le Federazioni Regionali e Provinciali regolarmente costituite, che non abbiano deciso di affidare la loro gestione finanziaria all'istanza nazionale, raccolgono le quote associative sul territorio di competenza e, annualmente, versano alla struttura Nazionale la quota di sua spettanza secondo le modalità definite dal Comitato Direttivo Nazionale.

Sia la struttura nazionale sia le singole federazioni non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, riserve o capitale.

Il patrimonio della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) è costituito, oltre che dai contributi dei soci, da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquistati o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci o gruppi di essi non possono chiedere la divisione del fondo comune e del patrimonio.

In caso di scioglimento di una Federazione Regionale o Provinciale, il patrimonio, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge, viene attribuito all'istanza nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria della CUB-S.A.L.L.C.A. (Credito e Assicurazioni) è di competenza della Segreteria Nazionale che, in base a quanto previsto dall'art. 8, nomina un tesoriere.

La Segreteria sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, il rendiconto economico e finanziario del precedente esercizio.

I bilanci dell'organizzazione sono a disposizione di tutti gli iscritti.

Art. 13 - Scioglimento della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni)

Lo scioglimento della CUB-SALLCA (Credito e Assicurazioni) può essere proposto dal Comitato Direttivo con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Tale decisione dovrà essere ratificata da un Congresso straordinario appositamente convocato entro un mese.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il suo patrimonio va:

- per un terzo alla CUB (o ad altra eventuale confederazione sindacale cui la CUB-SALLCA aderisse nel momento del suo scioglimento);
- per due terzi alla CUB (o ad altra eventuale confederazione sindacale cui la CUB-SALLCA aderisse nel momento del suo scioglimento) tranne nel caso in cui il Comitato Direttivo (con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto) individui una diversa destinazione nel rispetto dei principi generali dell'organizzazione stabiliti dall'art.2 di questo Statuto.

Nel caso in cui, al momento dello suo scioglimento, la CUB-SALLCA non aderisse a nessuna confederazione sindacale, la destinazione del patrimonio viene decisa dal Comitato Direttivo, sempre con maggioranza dei due terzi e sempre nel rispetto dei principi generali dell'organizzazione stabiliti dall'art.2 di questo Statuto.

Art. 14 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con delibera del Congresso Nazionale espressa con la maggioranza dei due terzi dei delegati aventi diritto al voto.

Art. 15 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto, allo Statuto della CUB e in mancanza alle norme del codice civile.